

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2559)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 aprile 1976 (V. Stampato n. 1391)*

**d'iniziativa dei deputati ALLOCCA, MANCINI Vincenzo  
e RUSSO Ferdinando**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 aprile 1976*

**Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale  
per gli ingegneri ed architetti**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, è aggiunto il comma seguente:

« I minimi di tariffa per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143 ».